



Termine di referendum: 7 aprile 2017

Codice civile svizzero **(Comunicazione di misure di protezione degli adulti)**

Modifica del 16 dicembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 26 febbraio 2016¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 giugno 2016²,
decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 395 cpv. 4

Abrogato

Art. 449c

J. Obbligo di
comunicazione

¹ Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

1. all'ufficio dello stato civile se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
 - b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all'articolo 260 capoverso 2, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

¹ FF 2016 4585

² FF 2016 4599

³ RS 210

2. al Comune di domicilio se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela, o
 - b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
3. all'ufficio delle esecuzioni del domicilio dell'interessato se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela o una curatela secondo l'articolo 325,
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
4. all'autorità per il rilascio dei documenti d'identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2011⁴ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela, oppure ha limitato l'autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità, o
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità;
5. all'ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.

² In caso di cambiamento dell'autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo

² ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un'ordinanza.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2016⁵

Termine di referendum: 7 aprile 2017

